

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole si deve assicurare con le seguenti: deve assicurarsi.

2. 142. Carlesi, Armaroli.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole si deve assicurare con le seguenti: deve garantirsi.

2. 143. Nuccio Carrara, Armaroli.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole si deve assicurare con le seguenti: si deve garantire

2. 144. Cola, Armaroli.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole si deve assicurare con le seguenti: deve essere garantita.

2. 145. Colosimo, Armaroli.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole si deve assicurare con le seguenti: deve essere perseguito l'obiettivo di assicurare.

2. 146. Giovine, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole si deve assicurare con le seguenti: è assicurata.

2. 147. Giudice, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole parità di condizioni nel confronto tra opinioni e posizioni politiche con le seguenti: , nel rispetto dell'esigenza di completezza dell'informazione, l'illustrazione delle posizioni delle coalizioni e dei diversi schieramenti politici.

2. 12. Prestigiacomo, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole parità di condizioni nel confronto tra opinioni e posizioni politiche con le seguenti: , nel rispetto dell'esigenza di completezza dell'informazione, l'illustrazione delle posizioni dei diversi schieramenti politici.

2. 153. Pisanu, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole parità di condizioni nel confronto tra opinioni e posizioni politiche con le seguenti: nel rispetto dell'esigenza di completezza dell'informazione, la presenza di esponenti dei diversi schieramenti politici.

2. 151. Masiero, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole parità di condizioni nel confronto tra opinioni e posizioni politiche con le seguenti: nel rispetto dell'esigenza di completezza dell'informazione, l'illustrazione delle posizioni dei diversi schieramenti politici.

2. 150. Massidda, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: parità di condizioni nel confronto tra opinioni posizioni politiche con le seguenti: identiche condizioni per l'accesso agli esponenti delle diverse coalizioni e dei diversi schieramenti politici.

2. 156. Previti, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole parità di condizioni nel confronto tra opinioni e posizioni politiche con le seguenti: la possibilità di accesso agli esponenti delle diverse coalizioni e dei diversi schieramenti politici.

2. 154. Possa, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole parità di condizioni nel confronto

tra opinioni e posizioni politiche *con le seguenti*: la possibilità di accesso alle diverse coalizioni ed ai diversi schieramenti politici.

2. 155. Piva, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: parità di condizioni nel confronto tra opinioni e posizioni politiche *con le seguenti*: una equilibrata presenza degli esponenti dei diversi schieramenti politici.

2. 157. Martusciello, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: parità di condizioni nel confronto tra opinioni e posizioni politiche *con le seguenti*: l'equilibrio nelle presenze degli esponenti politici.

2. 160. Marzano, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: parità di condizioni nel confronto tra *con le seguenti*: l'equilibrio tra gli schieramenti politici nella illustrazione delle differenti.

2. 158. Marras, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: parità di condizioni nel confronto tra *con le seguenti*: l'equilibrio delle presenze di rappresentanti di differenti.

2. 159. Martino, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: parità di condizioni nel confronto tra *con le seguenti*: una equilibrata e completa informazione sulle differenti.

2. 161. Mancuso, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: parità di condizioni nel confronto tra *con le seguenti*: una equilibrata e completa informazione sulle.

2. 162. Lo Jucco, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: parità di condizioni nel confronto tra *con le seguenti*: una completa informazione sulle.

2. 163. Marotta, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: parità di condizioni nel confronto tra *con le seguenti*: l'equilibrata illustrazione delle differenti.

2. 165. Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: parità di condizioni nel confronto tra *con le seguenti*: l'equilibrata prospettazione delle.

2. 164. Lavagnini, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: parità di condizioni *aggiungere le seguenti*: nell'accesso e.

* **2. 165-bis.** Follini, Giovanardi, Carmelo Carrara, Peretti.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: parità di condizioni *aggiungere le seguenti*: nell'accesso e.

* **2. 166.** Volontè, Tassone, Teresio Delfino.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: nel confronto tra *con le seguenti*: nella esposizione e nella illustrazione delle.

2. 167. Frau, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: nel confronto tra con le seguenti: nella rappresentazione delle differenti.

2. 168. Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e nella esposizione degli avvenimenti e delle iniziative politiche.

2. 169. Fratta Pasini, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le emittenti radiotelevisive che trasmettono in ambito locale sono esonerate dall'obbligo di assicurare la parità di condizioni nel confronto tra opinioni e posizioni politiche.

* **2. 170.** Fontan.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le emittenti radiotelevisive che trasmettono in ambito locale sono esonerate dall'obbligo di assicurare la parità di condizioni nel confronto tra opinioni e posizioni politiche.

* **2. 171.** Radice, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le emittenti radiotelevisive che trasmettono in ambito provinciale sono esonerate dall'obbligo di assicurare la parità di condizioni nel confronto tra opinioni e posizioni politiche.

2. 172. Rivolta, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le emittenti radiotelevisive che trasmettono in ambito regionale sono esonerate dall'obbligo di assicurare la parità di condizioni nel confronto tra opinioni e posizioni politiche.

2. 173. Rossetto, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le emittenti televisive che trasmettono in ambito locale sono esonerate dall'obbligo di assicurare la parità di condizioni nel confronto tra opinioni e posizioni politiche.

2. 174. Ricciotti, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le emittenti televisive che trasmettono in ambito provinciale sono esonerate dall'obbligo di assicurare la parità di condizioni nel confronto tra opinioni e posizioni politiche.

2. 175. Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le emittenti televisive che trasmettono in ambito regionale sono esonerate dall'obbligo di assicurare la parità di condizioni nel confronto tra opinioni e posizioni politiche.

2. 176. Alessandro Rubino, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le emittenti radiofoniche che trasmettono in ambito locale sono esonerate dall'obbligo di assicurare la parità di condizioni nel confronto tra opinioni e posizioni politiche.

2. 177. Rivelli, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le emittenti radiofoniche che trasmettono in ambito provinciale sono esonerate dall'obbligo di assicurare la parità di condizioni nel confronto tra opinioni e posizioni politiche.

2. 178. Rosso, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le emittenti radiofoniche che trasmettono in ambito regionale sono

esonerate dall'obbligo di assicurare la parità di condizioni nel confronto tra opinioni e posizioni politiche.

2. 179. Russo, Romani, Vito, Frattini.

Sopprimere il comma 4.

* **2. 180.** Volonté, Tassone, Teresio Del-
fino.

Sopprimere il comma 4.

* **2. 181.** Santori, Romani, Vito, Frattini.

Sostituire il comma 4, con il seguente:

4. L'offerta gratuita di programmi di comunicazione politica radiotelevisiva è obbligatoria per la concessionaria pubblica, mentre per le emittenti private è in loro facoltà di offrire programmi di comunicazione politica con tariffa ridotta rispetto alla pubblicità commerciale, unica e non differenziabile, onde evitare discriminazioni a danno di gruppi politici o trattamenti favorevoli nei confronti di altri gruppi.

2. 182. Garra.

Al comma 4, premettere il seguente periodo: L'Autorità stabilisce i criteri e le modalità mediante i quali gli editori di quotidiani e di periodici assicurano, nel rispetto della libertà di informazione e del diritto di cronaca, la completa illustrazione delle posizioni e delle opinioni dei diversi partiti e movimenti politici, con particolare riguardo all'equilibrio degli spazi assegnati alle notizie riguardanti le attività del Governo e dei partiti e dei movimenti che ne sostengono l'operato e le posizioni espresse dai partiti e dai movimenti politici che rappresentano l'opposizione.

2. 183. Romani, Vito, Frattini.

Al comma 4, premettere il seguente periodo: L'Autorità stabilisce i criteri e le

modalità mediante i quali gli editori di quotidiani e di periodici assicurano, nel rispetto della libertà di informazione e del diritto di cronaca, la completa illustrazione delle posizioni e delle opinioni dei diversi partiti e movimenti politici.

2. 184. Vitali, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 4, premettere il seguente periodo: L'Autorità stabilisce i criteri e le modalità mediante i quali gli editori di quotidiani e di periodici offrono a titolo gratuito ai diversi partiti e movimenti politici gli spazi di comunicazione politica in condizioni di parità di trattamento.

2. 186. Aleffi, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 4, premettere il seguente periodo: L'Autorità stabilisce i criteri e le modalità mediante i quali gli editori di quotidiani e di periodici offrono ai diversi partiti e movimenti politici gli spazi di comunicazione politica in condizioni di parità di trattamento.

2. 185. Amato, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 4, premettere il seguente periodo: L'Autorità stabilisce i criteri e le modalità mediante i quali gli editori di quotidiani e di periodici assicurano l'equilibrata ed esaustiva illustrazione delle posizioni e delle opinioni dei diversi partiti e movimenti politici.

2. 186. Viale, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 4, premettere il seguente periodo: L'Autorità stabilisce i criteri e le modalità mediante i quali gli editori di quotidiani e di periodici assicurano che la comunicazione politica sia svolta in condizioni di parità di trattamento tra i diversi partiti e movimenti politici.

2. 187. Valducci, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 4, premettere il seguente periodo: L'Autorità stabilisce i criteri e le modalità mediante i quali gli editori di quotidiani e di periodici assicurano ai diversi partiti e movimenti politici una effettiva parità di trattamento ed una equilibrata ripartizione degli spazi nella comunicazione politica.

2. 188. Urbani, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 4, premettere il seguente periodo: Gli editori di quotidiani e di periodici assicurano ai diversi partiti e movimenti politici una effettiva parità di trattamento ed una equilibrata ripartizione degli spazi nella comunicazione politica.

2. 189. Tremonti, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 4, premettere il seguente periodo: Gli editori di quotidiani e di periodici offrono a diversi partiti e movimenti politici in condizioni di parità di trattamento spazi di comunicazione politica a titolo gratuito.

2. 191. Tarditi, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 4, premettere il seguente periodo: Gli editori di quotidiani e di periodici assicurano ai diversi partiti e movimenti politici una effettiva parità di trattamento nella comunicazione politica.

2. 190. Tortoli, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 4, premettere le seguenti parole: Durante le campagne elettorali di cui all'articolo 1.

2. 192. Romani, Vito, Frattini.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: L'offerta con le seguenti: La trasmissione.

2. 193. Scajola, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: comunicazione con le seguenti: informazione e propaganda.

2. 194. Sestini, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: comunicazione con la seguente: informazione.

2. 195. Scaltritti, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: comunicazione con la seguente: propaganda.

2. 196. Scarpa Bonazza Buora, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: per la concessionaria pubblica, fino alla fine del periodo con le seguenti: per le concessionarie radiofoniche nazionali e per le concessionarie televisive nazionali con obbligo di informazione che trasmettono in chiaro.

2. 449. Nardini.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: , e facoltativa per le emittenti private.

2. 197. Stagno D'Alcontres, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

2. 198. Stradella, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: medesimi con le seguenti: di informazione e propaganda politica trasmessi dalla concessionaria pubblica.

2. 200. Aracu, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: medesimi con le seguenti: trasmessi dalla concessionaria pubblica.

2. 199. Taborelli, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: medesimi con le seguenti: di propaganda politica.

2. 201. Aprea, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: è con le seguenti: deve essere.

2. 202. Menia, Armaroli.

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: in ogni caso.

2. 203. Armosino, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: in ogni caso con la seguente: comunque.

2. 204. Colucci, Armaroli.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola gratuita con le seguenti: a titolo gratuito.

2. 205. Menia, Armaroli.

Sopprimere il comma 5.

* **2. 206.** Follini, Giovanardi, Carmelo Carrara, Peretti.

Sopprimere il comma 5.

* **2. 207.** Volontè, Tassone, Teresio Delfino.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi

radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni esercitano poteri di vigilanza per l'osservanza delle disposizioni della presente legge da parte, rispettivamente, dell'emittente pubblica e delle emittenti private.

2. 208. Garra.

Al comma 5, sostituire le parole: denominata Commissione con le seguenti: definita Commissione.

2. 209. Zaccheo, Armaroli.

Al comma 5, sostituire le parole: denominata Commissione con le seguenti: chiamata Commissione.

2. 210. Zacchera, Armaroli.

Al comma 5, sostituire le parole: denominata Commissione con le seguenti: indicata come Commissione.

2. 211. Lembo, Armaroli.

Al comma 5, sostituire le parole da: e l'Autorità fino a: stabiliscono con la seguente: stabilisce.

2. 212. Fontan, Fontanini, Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 5, sostituire le parole: denominata Autorità con le seguenti: indicata come Autorità.

2. 213. Menia, Armaroli.

Al comma 5, sostituire le parole: denominata Autorità con le seguenti: definita Autorità.

2. 214. Landolfi, Armaroli.

Al comma 5, sostituire le parole: denominata Autorità con le seguenti: chiamata Autorità.

2. 215. Lembo, Armaroli.

Al comma 5, sostituire le parole: nell'ambito della con le seguenti: limitatamente alla.

2. 216. Lorusso, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 5, sostituire le parole stabiliscono le ulteriori regole con le seguenti: possono indicare ulteriori criteri.

2. 218. Romani, Vito, Frattini.

Al comma 5, sostituire le parole stabiliscono le ulteriori regole con le seguenti: possono stabilire ulteriori criteri.

2. 217. Berruti, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 5, sostituire la parola: stabiliscono con le seguenti: devono stabilire.

2. 219. Fino, Armaroli.

Al comma 5, sostituire la parola: stabiliscono con le seguenti: devono individuare.

2. 220. Fiori, Armaroli.

Al comma 5, sostituire la parola: stabiliscono con le seguenti: devono statuire.

2. 221. Foti, Armaroli.

Al comma 5, sostituire la parola: stabiliscono con le seguenti: devono definire.

2. 222. Franz, Armaroli.

Al comma 5, sostituire la parola: stabiliscono con le seguenti: devono dettare.

2. 223. Selva, Armaroli.

Al comma 5, sostituire la parola: stabiliscono con le seguenti: devono istituire.

2. 224. Sospiri, Armaroli.

Al comma 5, sostituire la parola: stabiliscono con le seguenti: dettano.

2. 225. Conti, Armaroli.

Al comma 5, sostituire la parola: stabiliscono con le seguenti: individuano.

2. 226. Cuscunà, Armaroli.

Al comma 5, sostituire la parola: stabiliscono con le seguenti: statuiscono.

2. 227. Del Mastro Delle Vedove, Armaroli.

Al comma 5, sostituire la parola: stabiliscono con le seguenti: istituiscono.

2. 228. Fei, Armaroli.

Al comma 5, sostituire la parola: stabiliscono con le seguenti: definiscono.

2. 229. Fini, Armaroli.

Al comma 5, sostituire le parole le ulteriori regole per la comunicazione politica radiotelevisiva con le seguenti: le regole per l'applicazione della presente legge.

2. 230. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

SUBEMENDAMENTO AGLI IDENTICI EMENDAMENTI
2. 231 E 2. 451

Agli emendamenti 2. 231 e 2.451, aggiungere, in fine, le parole:

Conseguentemente, al medesimo comma 5, sostituire le parole: per la comunicazione

politica radiotelevisiva *con le seguenti*: per l'applicazione della disciplina prevista dal presente articolo.

0. 2. 451. 1. Calderisi.

Al comma 5, sopprimere la parola: ulteriori.

* **2. 231.** Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Al comma 5, sopprimere la parola: ulteriori.

* **2. 451.** La Commissione.

Al comma 5, sostituire le parole: la comunicazione con le seguenti: l'informazione e la propaganda.

2. 232. Bertucci, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 5, sopprimere la parola: radiotelevisiva.

2. 233. Maiolo, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 5, sostituire la parola: radiotelevisiva con le seguenti: nei quotidiani, nei periodici e nelle trasmissioni radiotelevisive.

2. 234. Mammola, Romani, Vito, Frattini.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 2. 452.
DELLA COMMISSIONE

All'emendamento 2.452., all'ART. 5-bis, comma 1, primo periodo, sostituire la parola: degli con le seguenti: di cui agli.

0. 2. 452. 1. Selva, Armaroli, Anedda

All'emendamento 2.452., all'ART. 5-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: non si applicano alle con le seguenti: non vengono applicate alle.

0. 2. 452. 2. Selva, Armaroli, Anedda

All'emendamento 2.452., all'ART. 5-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: non si applicano alle con le seguenti: non devono essere applicate alle.

0. 2. 452. 3. Selva, Armaroli, Anedda

All'emendamento 2.452., all'ART. 5-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: non si applicano alle con le seguenti: non trovano applicazione per le.

0. 2. 452. 4. Selva, Armaroli, Anedda

All'emendamento 2.452., all'ART. 5-bis, comma 1, sopprimere il secondo periodo.

0. 2. 452. 5. Romani, Vito, Frattini, Biondi

All'emendamento 2.452., all'ART. 5-bis, comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: tali con la seguente: queste.

0. 2. 452. 6. Selva, Armaroli, Anedda

All'emendamento 2.452., all'ART. 5-bis, comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: comunque.

0. 2. 452. 7. Selva, Armaroli, Anedda

All'emendamento 2.452., all'ART. 5-bis, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: vietata la cessione con le seguenti: vietato l'utilizzo.

0. 2. 452. 8. Selva, Armaroli, Anedda

All'emendamento 2.452., all'ART. 5-bis, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: la cessione con le seguenti: l'attivazione.

0. 2. 452. 9. Selva, Armaroli, Anedda

All'emendamento 2.452., all'ART. 5-bis, comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: cessione con la seguente: concessione.

0. 2. 452. 10. Selva, Armaroli, Anedda

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-BIS.

(Imprese radiofoniche di partiti politici).

1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 5 non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.

2. 452. La Commissione.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: non si applicano alle con le seguenti: non riguardano le.

2. 238. Gissi, Armaroli.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: non si applicano con le seguenti: non devono essere applicate.

2. 235. Gasparri, Armaroli.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: non si applicano con le seguenti: non devono applicarsi.

2. 236. Alberto Giorgetti, Armaroli.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: non si applicano con le seguenti: non vengono applicate.

2. 237. Galeazzi, Armaroli.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: non si applicano con le seguenti: non vanno applicate.

2. 239. Gnaga, Armaroli.

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

* **2. 240.** Biondi, Romani, Vito, Frattini.

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

* **2. 241.** Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

* **2. 244.** Calderisi, Taradash.

Al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: Tali imprese possono cedere spazi autogestiti a titolo oneroso nel rispetto del comma 1.

2. 242. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: rimane comunque vietata con le seguenti: non viene comunque consentita.

2. 245. Landi, Armaroli.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: rimane comunque vietata con le seguenti: non viene consentita.

2. 243. Gramazio, Armaroli.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: rimane comunque vietata con le seguenti: rimane vietata.

2. 246. La Russa, Armaroli.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: rimane comunque vietata con le seguenti: è comunque vietata.

2. 247. Lo Porto, Armaroli.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: rimane comunque vietata con le seguenti: è vietata.

2. 248. Lo Presti, Armaroli.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: rimane comunque vietata con le seguenti: non è comunque consentita.

2. 250. Malgieri, Armaroli.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: rimane comunque vietata con le seguenti: non è consentita.

2. 249. Losurdo, Armaroli.

Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole: sia oneroso sia.

2. 251. Selva, Armaroli, Nania, Anedda, Landolfi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Ai componenti dei comitati regionali per le comunicazioni, ove non ancora costituiti, a quelli dei comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, si applica, a richiesta, l'istituto dell'aspettativa e comunque quello dei permessi retribuiti per la partecipazione alle attività dell'organismo.

2. 254. Collavini, Scaltritti, De Ghislanzoni Cardoli, Scarpa Bonazza Buora.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti televisive che trasmettono in ambito locale.

2. 255. Bonaiuti, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti televisive che trasmettono in ambito provinciale

2. 256. Collavini, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti televisive che irradiano il segnale in più di una provincia.

2. 257. Conte, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti televisive che irradiano il segnale in due province.

2. 258. Crimi, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti televisive che irradiano il segnale in tre province.

2. 259. De Luca, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti televisive che irradiano il segnale in quattro province.

2. 260. Deodato, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti televisive che irradiano il segnale in cinque province.

2. 261. Di Luca, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti televisive che irradiano il segnale in sei province.

2. 262. Floresta, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti televisive che irradiano il segnale in sette province.

2. 263. Frau, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti televisive che irradiano il segnale in otto province.

2. 264. Gastaldi, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti televisive che irradiano il segnale in nove province.

2. 265. Giannattasio, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti televisive che irradiano il segnale in dieci province.

2. 266. Giuliano, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti televisive che irradiano il segnale in undici province.

2. 267. Leone, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti televisive che irradiano il segnale in dodici province.

2. 268. Maiolo, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti televisive che irradiano il segnale in tredici province.

2. 269. Marotta, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti televisive che irradiano il segnale in sedici province.

2. 270. Marzano, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti televisive che irradiano il segnale in diciassette province.

2. 271. Maticena, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti televisive che irradiano il segnale in diciotto province.

2. 272. Micciché, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti televisive che irradiano il segnale in diciannove province.

2. 273. Nan, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti televisive che irradiano il segnale in venti province.

2. 274. Palmizio, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti televisive che irradiano il segnale in ventuno province.

2. 275. Pecorella, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti televisive che irradiano il segnale in ventidue province.

2. 276. Piva, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti televisive che irradiano il segnale in ventitré province.

2. 277. Previti, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti televisive che irradiano il segnale in ventiquattro province.

2. 278. Rivelli, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti televisive che irradiano il segnale in venticinque province.

2. 279. Rossetto, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti televisive che irradiano il segnale in ventisei province.

2. 280. Russo, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti televisive che irradiano il segnale in ventisette province.

2. 281. Scajola, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti televisive che irradiano il segnale in ventotto province.

2. 282. Sestini, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti televisive che irradiano il segnale in ventinove province.

2. 283. Taborelli, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti televisive che irradiano il segnale in trenta province.

2. 284. Tremonti, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti televisive che irradiano il segnale in trentuno province.

2. 285. Viale, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti televisive che irradiano il segnale in trentadue province.

2. 286. Aleffi, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti televisive che irradiano il segnale in trentatré province.

2. 287. Aracu, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti televisive che irradiano il segnale in trentaquattro province.

2. 288. Becchetti, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti televisive che irradiano il segnale in trentacinque province.

2. 289. Berruti, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti televisive che irradiano il segnale in trentasei province.

2. 290 Vincenzo Bianchi, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti televisive che irradiano il segnale in trentasette province.

2. 291. Burani Procaccini, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti televisive che irradiano il segnale in trentotto province.

2. 292. Cicu, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti televisive che irradiano il segnale in trentanove province.

2. 293. Colombini, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti televisive che irradiano il segnale in quaranta province.

2. 294. Costa, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti televisive che irradiano il segnale in quarantuno province.

2. 295. De Ghislanzoni, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti televisive che irradiano il segnale in quarantadue province.

2. 296. Dell'Utri, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti televisive

che irradiano il segnale in quarantatré province.

2. 297. D'Ippolito, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti televisive che irradiano il segnale in quarantaquattro province.

2. 298. Filocamo, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti televisive che irradiano il segnale in quarantacinque province.

2. 299. Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti televisive che irradiano il segnale in quarantasei province.

2. 300. Gastaldi, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti televisive che irradiano il segnale in quarantasette province.

2. 301. Giannattasio, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti televisive che irradiano il segnale in quarantotto province.

2. 302. Giuliano, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti televisive che irradiano il segnale in quarantanove province.

2. 303. Leone, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti televisive che irradiano il segnale in cinquanta province.

2. 304. Maiolo, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti televisive che trasmettono in ambito regionale.

2. 305. Cascio, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti televisive che trasmettono in più di una regione.

2. 306. Marotta, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti televisive che trasmettono in più di due regioni.

2. 307. Martusciello, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti televisive che trasmettono in più di tre regioni.

2. 308. Massidda, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti televisive che trasmettono in più di quattro regioni.

2. 309. Melograni, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti televisive che trasmettono in più di cinque regioni.

2. 310. Misuraca, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiofoniche che trasmettono in ambito locale.

2. 311. Donato Bruno, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiofoniche che trasmettono in ambito provinciale.

2. 312. Colletti, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiofoniche che trasmettono in ambito regionale.

2. 313. Cesaro, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiofoniche che irradiano il segnale in più di una provincia.

2. 314. Cosentino, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiofoniche che irradiano il segnale in due province.

che che irradiano il segnale in due province.

2. 315. Cuccu, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiofoniche che irradiano il segnale in tre province.

2. 316. Dell'Elce, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiofoniche che irradiano il segnale in quattro province.

2. 317. Di Comite, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiofoniche che irradiano il segnale in cinque province.

2. 318. Di Vella, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiofoniche che irradiano il segnale in sei province.

2. 319. Fratta Pasini, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiofoniche che irradiano il segnale in sette province.

2. 320. Gagliardi, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiofoniche che irradiano il segnale in otto province.

2. 321. Gazzara, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiofoniche che irradiano il segnale in nove province.

2. 322. Giovine, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiofoniche che irradiano il segnale in dieci province.

2. 323. Guidi, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiofoniche che irradiano il segnale in undici province.

2. 324. Lo Jucco, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiofoniche che irradiano il segnale in dodici province.

2. 325. Mammola, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiofoniche che irradiano il segnale in tredici province.

2. 326. Marras, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiofoniche che irradiano il segnale in quindici province.

2. 327. Martino, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiofoniche che irradiano il segnale in sedici province.

2. 328. Masiero, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiofoniche che irradiano il segnale in diciassette province.

2. 329. Matranga, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiofoniche che irradiano il segnale in diciotto province.

2. 330. Michelini, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiofoniche che irradiano il segnale in diciannove province.

2. 331. Niccolini, Romani, Vito, Frattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle emittenti radiofoniche che irradiano il segnale in venti province.

2. 332. Palumbo, Romani, Vito, Frattini.